

STATUTO
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
CENTRO WELCOME

Art. 1

COSTITUZIONE

E' costituita un'associazione di volontariato ai sensi della legge n. 266/91, denominata "CENTRO WELCOME", di seguito detta "Associazione".

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici e ispirati ai valori cristiani ed ecumenici.

L'Associazione ha sede legale in Roma, via Panama 13.

Con delibera del Comitato Esecutivo può essere trasferita la sede in qualsiasi indirizzo dello stesso comune nonché possono essere istituite, modificare e/o sopprresse sedi secondarie e amministrative. La decisione del Comitato Esecutivo dovrà essere sottoposta a ratifica da parte dell'assemblea dei soci.

Art. 2

FINALITA'

L'Associazione ha lo scopo di:

- a) aiutare, sotto qualunque forma, le donne e i bambini immigrati;
- b) favorire, con apposite iniziative, la conoscenza e l'incontro con le diverse culture;
- c) approfondire la cultura dell'accoglienza e della solidarietà in particolare presso i giovani;
- d) promuovere la partecipazione degli aderenti all'Associazione a corsi di formazione;
- e) promuovere, amministrare e gestire corsi di formazione professionale per persone immigrate;
- f) favorire con la propria attività di formazione e con il proprio lavoro la crescita delle iniziative di enti locali e di associazioni nei confronti della maternità;
- g) promuovere, amministrare e gestire centri di accoglienza, luoghi di incontro, consultori, ambulatori, asili per bambini e circoli ricreativi aperti alle donne e ai bambini di ogni razza ed età.

L'Associazione ha durata fino al 31.12.2100.

Le attività di cui sopra ai fini della legge 266/91 devono intendersi prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontariato pertanto non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari.

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato soltanto dall'Assemblea dei Soci.

Art.3

Si distinguono le seguenti categorie di soci:

- onorari;
- sostenitori;
- ordinari;
- volontari.

Sono soci onorari quegli associati ai quali venga riconosciuta tale qualifica per particolari benemerienze. La loro ammissione viene deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato Esecutivo.

Sono soci sostenitori, quelle persone fisiche o giuridiche, che si siano impegnate a sostenere in modo straordinario le attività dell'Associazione.

Sono soci ordinari tutte le persone fisiche o giuridiche che versino la quota associativa riferita all'anno in corso.

Sono soci volontari tutte le persone che versino la quota associativa riferita all'anno in corso e prestino la loro opera gratuitamente.

La domanda di ammissione all'Associazione è accolta dal Comitato Esecutivo.

In tale domanda l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserva lo statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Comitato Esecutivo.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- c) per morte;
- d) per indegnità deliberata dal Comitato Esecutivo.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

Art.4

DIRITTI ED OBBLIGHI

Gli associati hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'Associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto; di pagare le quote associative ed i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea e di prestare il servizio di volontariato preventivamente concordato nel caso dei soci volontari.

Art.5

ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati
- b) il Comitato Esecutivo
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori.

Art.6

ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti i soci onorari, ordinari, sostenitori e volontari.

Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso in via ordinaria almeno una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire su richiesta di almeno un terzo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

La convocazione deve essere fatta mediante affissione nella sede legale dell'Associazione dell'ordine del giorno almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega, da conferirsi ad altro associato.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

Ciascun associato non può essere portatore di più di una delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti fatto salvo quanto previsto dal successivo art.15.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) definire il numero ed eleggere i membri del Comitato Esecutivo;
- b) approvare il programma di attività proposto dal Comitato Esecutivo;
- c) approvare il bilancio preventivo;
- d) approvare il bilancio consuntivo;
- e) approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui all'art.15;
- f) stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli associati.

Art. 7

COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è eletto dall'Assemblea degli associati, è composto da tre a cinque membri e dura in carica tre anni.

Esso può cooptare altri tre membri, in qualifica di esperti, con solo voto consultivo.

Il Comitato Esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Esso è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei membri effettivi e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Esecutivo ha i seguenti compiti:

- 1) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione ed ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
- 2) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- 3) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- 4) assumere il personale;
- 5) eleggere il Presidente;
- 6) nominare il Segretario;
- 7) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;
- 8) nominare nella prima seduta il Vice Presidente;

- 9) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Art. 8

PRESIDENTE

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli associati e del Comitato Esecutivo, viene eletto tra i membri di quest'ultimo organo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile, ad eccezione del primo che viene eletto dagli intervenuti all'atto costitutivo per il tempo che determineranno.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Segretario congiuntamente al Vice Presidente.

Art. 9

SEGRETARIO

Il Segretario, che è un membro del Comitato Esecutivo e viene eletto dal Comitato Esecutivo stesso, coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- a) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo;
- d) predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo che sottopone al Comitato Esecutivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo che sottopone al Comitato Esecutivo entro il mese di marzo;
- e) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- f) provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dal Comitato Esecutivo;
- g) è a capo del personale.

Art. 10

COLLEGIO DEI REVISORI

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio da un Revisore Unico eletto per ogni triennio dall'assemblea.

Il revisore dovrà:

- 1) accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze della stessa;
- 2) redigere la relazione sul bilancio consuntivo;
- 3) vigilare sull'osservanza delle leggi e dello statuto. A tale scopo effettua verifiche semestrali delle quali vengono redatti appositi verbali.

Art. 11

GRATUITA' DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Le cariche sociali non possono essere retribuite, tuttavia possono essere rimborsate le spese effettuate sostenute per l'attività svolta a tutte le persone che collaborano al regolare svolgimento dell'Associazione.

I soci volontari prestano la loro opera gratuitamente e le prestazioni saranno gratuite anche per i destinatari

L'Associazione può assumere alcuni lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta per i fini di volontariato che l'Associazione si propone.

Art. 12

BILANCIO

Ogni anno devono essere redatti ed approvati, a cura del Comitato Esecutivo, i bilanci preventivo e consuntivo, nei termini della lettura "d" dell'art. 9. Il bilancio consuntivo, a cui verrà allegata la relazione del Collegio dei Revisori, verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea che delibererà l'approvazione a maggioranza semplice dei voti nel termine del 30 aprile di ogni anno.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art. 13

QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa a carico degli associati è fissata dall'Assemblea.

Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita dalla qualità di associato.

Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione.

I soci non in regola non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 14

RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi dei privati,
- c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- h) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Comitato Esecutivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario, salvo che il Comitato non disponga la firma disgiunta.

Art. 15

MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati, così come lo scioglimento.

Art. 16

RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA

Il Presidente dell'Associazione è autorizzato ad apportare al presente statuto tutte quelle modifiche che venissero richieste dalla pubblica autorità, qualora l'Assemblea dei soci deliberi di procedere alle pratiche in sede di procedura per il riconoscimento della personalità giuridica.

Art. 17

CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et equo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro sessanta giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascun delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

Art. 18

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.